

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2057 del 20/04/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA OFFICINA MECCANICA POZZI S.N.C. DI POZZI MAURO, LUISELLA E PAOLO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI, MOTO E MEZZI AGRICOLI E REVISIONI DEI MEZZI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), VIA I MAGGIO N. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2086 del 20/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venti APRILE 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA OFFICINA MECCANICA POZZI S.N.C. DI POZZI MAURO, LUISELLA E PAOLO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI, MOTO E MEZZI AGRICOLI E REVISIONI DEI MEZZI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), VIA I MAGGIO N. 1

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza avanzata dalla Ditta Officina Meccanica Pozzi S.n.c. di Pozzi Mauro, Luisella e Paolo, inoltrata dallo Sportello Unico del Comune di Lugagnano tramite nota di PEC del 08.08.2016 (prot. Arpae n. 8633 di pari data) ed intesa ad ottenere il rilascio dell'AUA per l'attività di "riparazione automezzi, moto e mezzi agricoli e revisioni dei mezzi", svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per aderire all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 relativamente alle emissioni in atmosfera;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Lugagnano con nota 19.10.2016, prot. n. 3039 (acquisita agli atti di Arpae al prot. n. 11570 del 20.10.2016) e relativa alle emissioni in atmosfera da cui emergeva, tra le altre cose, che l'istanza presentata dall'azienda non poteva essere autorizzata ai sensi dell'art. 272 c. 2 del D.Lgs. 152/06 (come erroneamente richiesto nell'istanza di cui al precedente punto) ma ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006.

ATTESO CHE l'istanza deve ritenersi formulata, alla luce delle integrazioni pervenute, per acquisire:

- l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;
- l'autorizzazione, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RILEVATO che con lettera del 25/11/2016, prot. n. 13190 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2 della L. 241/1990, la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona;

PRESO ATTO che:

- viene previsto un consumo annuo di filo per saldatura pari a 4 Kg., mentre il consumo di detergente per lavaggio è pari a 50 l/anno;
- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei componenti dei veicoli vengono trattate mediante un sistema costituito da un disoleatore e un impianto chimico - fisico;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque meteoriche;
- il pozzetto di campionamento fiscale è indicato come "pozzetto di ispezione" nella TAVOLA N. 01 del Luglio 2016 allegata all'istanza di AUA;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota PEC del 17.12.2016, prot. n. 13709, con cui il Servizio Territoriale di Arpae, nodo di Piacenza, ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota PEC del 14.12.2016 (prot. Arpae n. 13947 del 15.12.2016) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato il proprio parere favorevole, facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CPL;
- nota del 26.01.2017, prot. n° 604 (prot. Arpae n. 949 di pari data), con cui il Comune di Lugagnano Val d'Arda ha comunicato che *"...l'attività della Ditta richiedente risulta compatibile con la destinazione urbanistica ..."*, non ritenendo necessaria la presentazione della valutazione di impatto acustico ed ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nota successivamente integrata in data 27/03/2017, prot. n° 2010 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/3495), con la quale il Comune di Lugagnano Val d'Arda ha fornito chiarimenti in merito al parere per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta Officina Meccanica Pozzi S.n.c. di Pozzi Mauro, Luisella e Paolo per l'attività svolta nello stabilimento sito n Comune di Lugagnano Val d'Arda, via I° Maggio, 1;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **OFFICINA MECCANICA POZZI S.N.C. DI POZZI MAURO, LUISELLA E PAOLO** (C. FISC.

01349480333) per l'attività di "riparazione automezzi, moto e mezzi agricoli e revisioni dei mezzi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), via I Maggio n° 1 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE GAS SCARICO VEICOLI

Durata massima giornaliera	1 h/g
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E2 ASPIRAZIONE GAS SCARICO VEICOLI

Durata massima giornaliera	1 h/g
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E3 SALDATRICE A FILO

Durata massima giornaliera	0,5 h/g
Durata massima annua	52 gg/anno
Altezza minima	10 m

- a) l'aspirazione dei fumi di scarico che danno luogo alle emissioni E1 ed E2 deve avvenire mediante apposite manichette e gli inquinanti devono essere convogliati all'esterno;
 - b) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - c) i giorni di utilizzo ed i consumi mensili di prodotti per la saldatura e del detergente cargo impiegato, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
 - d) per quanto riguarda le emissioni provenienti dall'attività di lavaggio, in considerazione dei consumi e delle caratteristiche del prodotto detergente impiegato, si ritiene che le stesse possano essere svolte in assenza di convogliamento;
3. **di stabilire**, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire**, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - d) il sistema di trattamento dovrà essere sempre tenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
 - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC

o fax) al Comune di Lugagnano Val d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Lugagnano Val d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo** che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

6. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.